



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO**

**III SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5949/2022, promossa con ricorso *ex art. 702-bis* c.p.c. da:

**CONSERF S.R.L.S.** (c.f.: 15374991006) quale mandataria di **NATHALIE NATOLI** (c.f.: NTLNHL76L44G377B), con l'avv. Andrea Ruocco

– ricorrente –

nei confronti di:

**PRESTITALIA S.P.A.** (c.f.: 01464750668), con l'avv. Giuseppe Ravasio

– convenuta –

Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni,

- rilevato che la scrivente ha disposto lo svolgimento dell'udienza del 26/7/2023 secondo le modalità previste dall'art. 127-*ter* c.p.c.;
- viste le note scritte depositate telematicamente dalle parti;
- rilevato che la controversia verte su circostanze documentali e può essere decisa sulla base delle difese svolte dalle parti, cioè dei fatti allegati e delle rispettive produzioni documentali;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA EXART. 702- TERC.P.C.**

Con ricorso *ex art. 702-bis* c.p.c. Conserf s.r.l.s., su mandato di Nathalie Natoli (v. procura *sub* doc. 3 ric.), ha convenuto in giudizio Prestitalia s.p.a., domandando la condanna della stessa al pagamento di € 9.366,95, a titolo ripetizione di interessi, commissioni, oneri accessori e costi assicurativi indebitamente versati in esecuzione di due contratti di finanziamento usurari.

In sintesi, la ricorrente ha dedotto:



- che, in data 27/9/2007, Nathalie Natoli ha sottoscritto due contratti (nn. 121789 e 121897) di finanziamento contro cessione del quinto con Prestitalia s.p.a., quale mandataria di Banca 24-7 s.p.a. (entrambi acclusi alle perizie di parte *sub* doc. 1, ric.);
- che, su richiesta del finanziatore e contestualmente ai suddetti finanziamenti, il soggetto finanziato ha concluso due assicurazioni per il caso di perdita dell'impiego;
- che, al momento della conclusione di entrambi i contratti di finanziamento, il tasso soglia antiusura era pari al 15,24%;
- che, includendo il costo dell'assicurazione, il TEG del finanziamento n. 121789 ammontava al 20,27% e il TEG del finanziamento n. 121897 ammontava al 21,14% con superamento del tasso soglia di riferimento;
- che Prestitalia s.p.a. è divenuta titolare di entrambi i finanziamenti;
- che entrambi i finanziamenti sono stati estinti anticipatamente, rispettivamente il 31/12/2012 e il 30/10/2013;
- che la procedura di mediazione è rimasta senza esito.

Si è costituita tempestivamente Prestitalia s.p.a., chiedendo il rigetto della domanda avversaria, eccependo la prescrizione del diritto a ripetere gli interessi corrisposti e precisando:

- che i finanziamenti sono stati estinti anticipatamente a causa della cessazione del rapporto di lavoro di Nathalie Natoli;
- che il proprio credito residuo è stato integralmente pagato con l'intervento dell'assicurazione per il finanziamento n. 121789 e tramite la cessione del TFR per il finanziamento n. 121897;
- che in relazione al finanziamento n. 121789, oggetto di ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario circa il saldo dell'estinzione anticipata, la stessa convenuta ha corrisposto a Nathalie Natoli € 111,24 (docc. 15 e 16 conv.) e, successivamente € 36,64, (docc. 17 e 18 conv.) a rettifica degli originari conteggi estintivi.



\*\*\* \*\*

La domanda della ricorrente è fondata nei limiti di seguito precisati.

## **1. Condizioni economiche del finanziamento n. 121789**

Le condizioni economiche del finanziamento sono pacifiche tra le parti e puntualmente indicate nel relativo contratto (v. doc. 3, conv.).

In particolare, le parti hanno previsto un importo lordo di € 11.664,00 di cui:

- € 1.354,47 per interessi al tasso contrattuale (4,15% *p.a.*);
- € 236,38 per “*commissione intermediario*”;
- € 1.774,10 a titolo di “*commissioni Prestitalia*”;
- € 25,77 per oneri erariali;
- € 300,00 per spese di istruttoria;
- € 1.121,24 per costi assicurativi.

Al netto di tali costi, pari a € 4.811,96 (cioè € 1.354,47 per interessi ed € 3.457,49 per gli altri oneri), al soggetto finanziato è stata erogata la somma € 6.852,04.

Il TEG indicato nel contratto è del 14,18%.

Le parti hanno convenuto la suddivisione della somma complessiva di € 11.664,00 in 72 rate da mensili da € 162,00, da pagarsi con cessione della quota del quinto dello stipendio del soggetto finanziato con scadenza il giorno 10 di ciascun mese e decorrenza dal mese successivo a quello di conclusione del contratto.

È pacifico tra le parti che le ragioni di credito della convenuta sono state integralmente soddisfatte in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento avvenuta in data 31/12/2012.

## **2. Condizioni economiche del finanziamento n. 121897**

Le condizioni economiche del finanziamento sono pacifiche tra le parti e puntualmente indicate nel relativo contratto (v. doc. 5, conv.).



In particolare, le parti hanno previsto un importo lordo di € 11.592,00 di cui:

- € 1.346,11 per interessi anticipati al tasso contrattuale (4,15% *p.a.*);
- € 234,92 per “*commissione intermediario*”;
- € 1.766,62 a titolo di “*commissioni Prestitalia*”;
- € 25,61 per oneri erariali;
- € 300,00 per spese di istruttoria;
- € 1.114,71 per costi assicurativi.

Al netto di tali costi, pari a € 4.787,97 (cioè € 1.346,11 per interessi ed € 3.441,86 per gli altri oneri), al soggetto finanziato è stata erogata la somma € 6.804,03.

Il TEG indicato nel contratto è del 14,21%.

Le parti hanno convenuto la suddivisione della somma complessiva di € 11.592,00 in 72 rate da mensili da € 161,00, da pagarsi con cessione della quota del quinto dello stipendio del soggetto finanziato con decorrenza dal novembre 2007.

È pacifico tra le parti che le ragioni di credito della convenuta sono state integralmente soddisfatte in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento avvenuta il 30/10/2013.

### **3. Modalità di pagamento dei costi del credito**

Quanto alla modalità di pagamento dei costi del credito elencati nei paragrafi 1 e 2 che precedono, la convenuta ha dedotto che i medesimi costi sono stati corrisposti “*contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento*” il 27/9/2007 (comparsa di costituzione, p. 5).

Sul punto entrambi i contratti forniscono indicazioni contraddittorie disponendo:

- (i) che “[g]li interessi e le spese connesse all'erogazione del finanziamento sono trattenuti in un'unica soluzione al momento dell'erogazione medesima”; che l'ammontare degli interessi e delle spese connesse all'erogazione è “*trattenuto*



*anticipatamente*”; che “*il Mutuatario, in sede di liquidazione del prestito, verserà in un’unica soluzione, mediante trattenuta sull’anzidetto valore attualizzato del mutuo*” l’importo dei costi in questione (v. docc. 3 e 5, conv.);

- (ii) ma anche che il mutuante è autorizzato a riscuotere l’importo lordo del finanziamento (rispettivamente € 11.664,00 ed € 11.592,00) in 72 rate.

Per determinare quale sia stata l’effettiva modalità di pagamento di interessi e spese, a fronte dell’ambiguità del testo contrattuale, occorre impiegare il canone interpretativo dell’art. 1362 c.c., non limitandosi *al senso letterale delle parole*, ma valutando il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto.

Nel caso di specie, il dato aritmetico della modalità di ammortamento pattuita conferma che gli interessi e le spese sono stati corrisposti ratealmente.

Infatti, per entrambi i finanziamenti l’importo delle singole rate moltiplicato per il numero delle rate ha per risultato l’importo complessivo del credito, comprensivo di interessi e spese. Se ne deduce che anche la quota di interessi e spese è stata pagata dal soggetto finanziato in modo dilazionato e non in unica soluzione, né in via anticipata.

Del resto, come enunciato da entrambi i contratti, il montante (rispettivamente € 11.664,00 ed € 11.592,00) è il risultato dell’applicazione dell’interesse corrispettivo all’importo definito “*attualizzato*” (rispettivamente di € 10.309,53 e di € 10.245,89), costituito dall’importo effettivamente erogato e dagli oneri e spese diversi dagli interessi. In altri termini, le spese e gli oneri (diversi dagli interessi) sono stati computati dal finanziatore come una componente della quota capitale su cui è stato applicato l’interesse pattuito.

Vale a dire che il finanziamento è stato rimborsato, fino all’estinzione anticipata, mediante rate costanti composte da una quota di interessi, e da una quota di capitale comprensiva anche di spese e oneri.

Pur non essendo stato prodotto il piano di ammortamento, la composizione delle rate di entrambi i finanziamenti è desumibile, oltre che dai testi



contrattuali, dalle comunicazioni della convenuta in merito alle estinzioni anticipate.

Essendo nota la rata ( $R$ ) è possibile ricostruire il piano di ammortamento, calcolando progressivamente (per i periodi  $k = 1, 2, \dots, n$ ):

- le quote interessi  $I_k = i D_{k-1}$  (dove  $i$  è l'interesse periodale, ossia il tasso equivalente al tasso annuale previsto nel contratto in relazione a ciascun periodo di riferimento)
- le quote capitali  $C_k = R - I_k$
- i debiti residui  $D_k = D_{k-1} - C_k = D_{k-1} - R + I_k = D_{k-1} (1 + i) - R$ ,  $D_n = 0$ .

**3.1** Quanto al finanziamento n. 121789, occorre fare riferimento alla comunicazione di Prestitalia datata 11/3/2015 recante il conteggio della estinzione anticipata al 31/12/2012 (doc. 7, conv.). In tale comunicazione, infatti, viene precisato che la quota residua di debito per interessi alla scadenza della sessantaduesima rata (e momento dell'estinzione anticipata) ammontava a € 30,77. Detto importo corrisponde alla quota di interessi residui alla sessantaduesima rata applicando la formula dell'ammortamento c.d. “*alla francese*” ai dati noti: (i) capitale 10.309,53, (ii) interesse al 4,15% *p.a.*, (iii) 72 rate mensili da € 162,00, (iv) decorrenza dal 10/10/2007.

In base ai fatti noti sopra elencati, in altri termini, è possibile concludere che le parti hanno adottato un ammortamento “*alla francese*”, composto da rate costanti ( $R$ ) con quota capitale crescente e quota interessi decrescente, in cui la quota interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento ( $I$ ) è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo alla rata precedente ( $C_{k-1}$ ).

Determinata così la composizione delle singole rate, è necessario soffermarsi sulla composizione della quota capitale. Si è già evidenziato che il finanziatore ha composto la quota capitale del finanziamento sommando l'importo effettivamente erogato di € 6.852,04 e l'importo di oneri e spese pari a € 4.811,96 (v. paragrafo 1 che precede). Ne consegue che la quota capitale



dell'ammortamento è stata funzionale all'estinzione di più distinti debiti nei confronti del finanziatore: uno per capitale, in senso stretto, gli altri per ciascuno degli oneri e spese finanziati.

In mancanza di allegazioni delle parti circa l'imputazione all'uno o all'altro debito della quota capitale delle singole rate, soccorrono i criteri legali di cui all'art. 1193 c.c., per cui in mancanza di imputazione espressa *“il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”*.

Nel caso di specie, il debito per capitale e quello per spese sono (i) soggetti alle medesime scadenze, essendo inseriti nel medesimo piano di restituzione rateale, ed (ii) egualmente garantiti. Pertanto, l'ordine di imputazione dei pagamenti deve basarsi sull'onerosità dei debiti e, in base a tale criterio, deve essere anteposta l'estinzione del debito più oneroso per capitale (€ 6.852,04) all'estinzione dei debiti meno onerosi per oneri e spese.

**3.2** Quanto al finanziamento n. 121897 si deve fare riferimento alla comunicazione di Prestitalia datata 25/2/2014 recante il conteggio della estinzione anticipata al 28/2/2014 (doc. 9, conv.). In tale comunicazione, infatti, viene precisato che il debito residuo in ragione del mancato pagamento delle ultime dodici rate ammontava a € 1.932,00. Detto importo corrisponde al saldo residuo al pagamento della sessantesima rata di rimborso applicando la formula dell'ammortamento c.d. *“alla francese”* ai dati noti: (i) capitale € 10.245,89, (ii) interesse al 4,15% *p.a.*, (iii) 72 rate mensili da € 161,00, (iv) decorrenza da novembre 2007.

Anche in questo caso, in base ai fatti noti sopra elencati è possibile concludere che le parti hanno adottato un ammortamento *“alla francese”*.



Inoltre, l'adozione dell'ammortamento "*alla francese*" è espressamente confermata nella risposta della convenuta al reclamo presentato dalla ricorrente (v. doc. 21, conv., p. 3).

Quanto alla composizione della quota capitale, anche per il finanziamento in esame il finanziatore ha composto la quota capitale sommando l'importo effettivamente erogato di € 6.804,03 e l'importo di oneri e spese pari a € 4.787,97 (v. paragrafo 2 che precede). Ne consegue che la quota capitale dell'ammortamento è stata funzionale all'estinzione di più distinti debiti nei confronti del finanziatore: uno per capitale, in senso stretto, gli altri per ciascuno degli oneri e spese finanziati.

Anche in relazione al secondo finanziamento, applicando il criterio di imputazione di cui all'art. 1193 c.c. (v. paragrafo 3.1 che precede) si rileva che il debito per capitale e quello per spese sono (i) soggetti alle medesime scadenze, essendo inseriti nel medesimo piano di restituzione rateale, ed (ii) egualmente garantiti. Pertanto, l'ordine di imputazione dei pagamenti deve basarsi sull'onerosità dei debiti e, in base a tale criterio, deve essere anteposta l'estinzione del debito più oneroso per capitale (€ 6.804,03) e all'estinzione dei debiti meno onerosi per oneri e spese.

#### **4. Carattere usurario dei finanziamenti**

Ricostruito l'andamento dei rapporti tra il soggetto finanziato e la convenuta, è possibile transitare all'esame delle doglianze della ricorrente.

**4.1** La ricorrente ha dedotto che il TEG comprensivo dei costi assicurativi ammonta al 20,27% per il finanziamento n. 121789 e al 21,14% per il finanziamento n. 121897, risultando in entrambi i casi superiore al tasso soglia di riferimento vigente al momento della conclusione dei contratti, corrispondente al 15,24% (cioè il TEGM per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio di importo superiore a € 5.000,00, pari al 10,16% –



come da D.M. del 20/6/2007 in G.U. n. 149 del 29/6/2007 – aumentato della metà).

La convenuta non ha contestato la correttezza aritmetica dei calcoli della ricorrente, ma ne ha contestato il metodo: per tale ragione, non è stata disposta la c.t.u. contabile sui finanziamenti oggetto di causa, in quanto superflua.

La convenuta ha evidenziato che al momento della conclusione dei contratti di finanziamento i TEGM erano rilevati sulla base delle “*Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura*” emanate dalla Banca d’Italia (pubblicate nella G.U. n. 74 del 29/3/2006; di seguito le “*Istruzioni*”), le quali nel paragrafo C4, punto n. 5 includevano nel TEG: “*le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito; Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza*”.

Nel caso di specie, le assicurazioni concluse dal soggetto finanziato a favore del finanziatore sono sia imposte dalla legge (v. art. 54 del d.p.r. n. 180/1950), sia certificate da polizze (v. polizze prodotte *sub* docc. 4 e 6, conv.).

**4.2** Le Istruzioni trovano una collocazione peculiare all’interno dell’architettura della normativa antiusura. Questa è stata posta, a livello primario, dalla l. n. 108/1996, che ha tra l’altro modificato l’art. 644 c.p.: il terzo comma di tale disposizione prevede ora che la legge stabilisca il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. L’art. 2, comma 4 della l. n. 108/1996 precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall’art. 8, decreto-legge n. 70/2011, conv. dalla l. n. 106/2011). Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del Tesoro la



rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente con altro decreto del Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia (cfr. comma 2).

Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data 23/9/1996, hanno sempre demandato alla Banca d'Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi.

Inoltre, i vari D.M. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo D.M. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

Sulla base di tale assetto normativo, la Suprema Corte ha sottolineato come il legislatore abbia avvertito un'esigenza di omogeneità e simmetria tra le voci computate per il calcolo del TEG e quelle rilevanti per il TEGM (v. Cass. S.U. n. 16303/2018, p. 12). In altri termini, la rilevazione del TEGM calcolata secondo le Istruzioni *“costituisce il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione”* (v. Cass. S.U. n. 19597/2020, pp. 21-22).

Nondimeno la medesima Corte di Cassazione ha avvertito che l'esigenza di omogeneità dei valori da comparare non consente il sovvertimento della gerarchia delle fonti del diritto.

In materia di interessi moratori, in relazione a periodi in cui le rilevazioni di Banca d'Italia non riportavano affatto tale voce, le Sezioni Unite hanno ritenuto necessario procedere alla diretta comparazione tra il TEG effettivo ricalcolato con inclusione degli interessi moratori in concreto applicati con il TEGM come rilevato dalla Banca d'Italia. In particolare, la Suprema Corte ha osservato: *“non rileva, ai fini della risposta alla questione di diritto in esame, che nel D.M. 22 marzo 2002 manchi la rilevazione degli interessi moratori, che ha iniziato ad essere compiuta a partire dal D.M. 25 marzo 2003. Infatti, le Sezioni unite ritengono che,*



*in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato” (Cass. S.U. n. 19597/2020, p. 23).*

**4.3** Il problema dell'omogeneità si è posto anche con specifico riferimento agli oneri assicurativi che spesso accompagnano la conclusione dei finanziamenti.

Mentre l'inclusione di tali oneri nel TEG è prevista in modo tendenzialmente generalizzato nelle Istruzioni adottate nel 2009 e nel 2016 quando l'assicurazione sia collegata al credito nei termini ivi previsti, le Istruzioni precedenti prevedevano le eccezioni riportate nel paragrafo 4.1 che precede.

A tale riguardo, la Cassazione ha rimarcato la natura omnicomprensiva della nozione di tasso ai fini dell'usura presunta e la *ratio* sottesa: “*Secondo quanto in effetti dispone la norma del comma 5 dell'art. 644, «per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito». Del resto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività della pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse” (v. Cass. n. 8806/2017).*

Su tale base la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito la necessità di computare nel TEG gli oneri assicurativi collegati al credito – presumendosi tale collegamento in caso di contestualità tra il finanziamento e l'assicurazione – indipendentemente dalla eventuale esclusione di tali oneri da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia. Il TEG effettivo così ricalcolato deve essere comparato con il TEGM come rilevato tempo per tempo dalla Banca d'Italia, mentre lo spazio di operatività degli



oneri assicurativi risiede nell'aumento del TEGM previsto ai fini del calcolo del tasso soglia (v. Cass. nn. 17839/2023; 35102/22; 3025/2022; 22458/2018; 5160/2018; 8806/2017). Tale conclusione è condivisa anche dalla più recente giurisprudenza di merito (v., per tutte, App. Torino 9/1/2023, n. 3, App. Milano 21/2/2023, n. 590 e App. Brescia 11/5/2022, n. 585).

La giurisprudenza di legittimità ha richiamato i principi ora esposti anche in relazione a prestiti dietro cessione del quinto (cfr. le già citate Cass. nn. 17839/2023 e 22458/2018), nel senso che al principio generale di inclusione delle *“spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito”* nel TEG, coerente con l'art. 644 c.p., non può derogarsi quando l'assicurazione sia contestuale alla concessione del finanziamento e remuneratoria (cioè, posta a vantaggio del finanziatore).

Infine, non merita adesione la tesi della convenuta secondo cui, per rispettare il principio dell'omogeneità, occorrerebbe rideterminare il tasso soglia considerando l'incidenza media del premio assicurativo *in thesi* rappresentata dalla differenza tra il TEGM del quarto trimestre 2009 e quello del primo trimestre 2010 (ossia il periodo in cui le Istruzioni, nell'aggiornamento del 2009 hanno previsto la generalizzata inclusione del premio assicurativo tra gli oneri rilevanti ai fini del calcolo del TEG). Tale ricalcolo del tasso soglia, lungi dall'assicurare l'omogeneità dei termini di comparazione, introdurrebbe due ulteriori cause di dissimmetria: (i) l'oscillazione dei tassi di interesse e (ii) l'oscillazione dei premi praticati sul mercato assicurativo.

**4.4** Nel caso di specie, le assicurazioni concluse dal soggetto finanziato:

- (i) sono state pacificamente (in mancanza di contestazioni della convenuta sul punto) concluse in modo contestuale ai contratti di finanziamento e con finanziamento dei premi, che sono stati incorporati nella quota capitale ai fini dell'ammortamento e quindi essi stessi resi oggetto di finanziamento;



(ii) hanno avuto carattere remuneratorio, essendo state concluse nell'esclusivo interesse del finanziatore, che è indicato come beneficiario nelle polizze (v. polizze prodotte *sub* docc. 4 e 6, conv.).

La circostanza dedotta dalla convenuta, secondo cui il soggetto finanziato avrebbe beneficiato dell'attivazione della copertura assicurativa in relazione al primo dei due finanziamenti, non fa venir meno il carattere remuneratorio dell'assicurazione. Infatti, per il soggetto finanziato tale circostanza è indifferente dal punto di vista finanziario, atteso che la polizza prevede che l'assicuratore si surroghi nei diritti del finanziatore nei confronti del finanziato (v. doc. 8, conv., con cui la convenuta ha dato quietanza dell'avvenuta estinzione del finanziamento, dando altresì atto del diritto di surroga dell'assicuratore). Vale a dire che, con l'attivazione della copertura, il soggetto finanziato non è stato liberato dal proprio debito residuo, ma ha solo visto cambiare il creditore.

**4.5** Poiché è pacifico tra le parti, in quanto non contestato, che il TEG effettivo di entrambi i finanziamenti oggetto di causa, comprensivo dei costi assicurativi, è superiore al tasso soglia di riferimento pari al 15,24%, deve ritenersi accertato il carattere usurario degli interessi (comprensivi di oneri e spese) pattuiti nei contratti di finanziamento nn. 121789 e 121897. Da ciò discende, ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c., che detti interessi (comprensivi di oneri e spese attesa la nozione omnicomprensiva di interesse sottesa all'art. 644 c.p.) sono stati indebitamente pagati.

## **5. Domanda restitutoria della ricorrente ed eccezione di prescrizione**

**5.1** Accertato il superamento della soglia usuraria e affermata, di conseguenza, la gratuità dei finanziamenti in esame, occorre esaminare la domanda di ripetizione dell'indebitato formulata dalla ricorrente e l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta.



**5.2** In relazione al finanziamento n. 121789 la ricorrente ha domandato la restituzione di € 4.604,58, così suddivisibili:

- (i) € 1.324,00 per interessi ed
- (ii) € 3.431,72 per oneri e spese al netto degli oneri fiscali.

Da tale importo è già dedotto l'importo di € 151,24 riconosciuto dalla convenuta in sede di estinzione anticipata e di reclamo (=€ 3,36 + € 36,64 + € 111,24).

La convenuta non ha contestato l'avvenuto pagamento di tali importi, né la relativa imputazione.

**5.3** In relazione al finanziamento n. 121897 la ricorrente ha domandato la restituzione di € 4.762,37, così suddivisibili:

- (i) € 1.346,12 per interessi ed
- (ii) € 3.416,25 per oneri e spese al netto degli oneri fiscali.

La convenuta non ha contestato l'avvenuto pagamento di tali importi, né la relativa imputazione.

**5.4** La convenuta ha rilevato – senza incorrere in contestazioni – che il primo atto interruttivo della prescrizione da parte della ricorrente è costituito dall'invito alla procedura di mediazione del 23/10/2021 (doc. 19, conv.).

Come chiarito dalla Suprema Corte “*in tema di termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito occorre distinguere i casi di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, dai casi in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, in cui il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo (poiché solo da questo momento diviene attuale l'interesse del soggetto alla restituzione della somma indebitamente percepita, e certo il suo diritto)*” (Cass. n. 24653/2016).

Nel caso di specie la *causa solvendi* di ciascun pagamento di interessi e spese era assente *ex art. 1815 c.c.* fin dal momento della pattuizione dei corrispettivi usurari per il finanziamento. La prescrizione decennale dell'azione, pertanto,



ha iniziato il proprio decorso dalla data di ciascun pagamento, in quanto indebitato fin dall'origine.

Ne consegue che il diritto restitutorio della ricorrente in relazione a quanto pagato per interessi e spese usurari è prescritto in relazione ai pagamenti effettuati prima del 23/10/2011.

Sono inconferenti i richiami svolti dalla ricorrente alla prescrizione in materia di mutuo con rimborso rateale, posto che nel caso di specie la ricorrente medesima non ha agito per ottenere il pagamento delle rate di un mutuo, ma per ripetere somme indebitamente pagate.

Ciò premesso, non può essere accolta la tesi della convenuta secondo cui l'intero credito restitutorio sarebbe prescritto in ragione dell'avvenuto pagamento di interessi e spese in via anticipata alla conclusione dei contratti di finanziamento. Come emerge dalla documentazione in atti, infatti, anche tali interessi e spese sono stati pagati ratealmente del soggetto finanziato (v. paragrafi 1, 2 e 3, che precedono).

**5.5** In base alla modalità di ammortamento adottata, come ricostruita sopra (v. paragrafi 1 e 3, che precedono), per il finanziamento n. 121789 alla data del 23/10/2011 era scaduta la rata n. 48 del 10/10/2011 e il soggetto finanziato aveva pagato € 1.191,32 per interessi. Tale somma per interessi, pertanto non è più ripetibile, essendosi prescritto il relativo diritto.

È, invece, ripetibile la parte di interessi pagata successivamente al 23/10/2011, pari a € 132,68 (=€ 1.324,00 di interessi pagati – € 1.191,32 di interessi prescritti).

Quanto alle spese e agli oneri inclusi nella quota capitale, si è già evidenziato che i pagamenti del soggetto finanziato devono essere imputati prioritariamente all'estinzione del debito per capitale in senso stretto (v. paragrafo 3.1, che precede) e, al pagamento della rata n. 48, il soggetto finanziato non aveva ancora estinto tale debito (pari a € 6.852,04), avendo versato per quota capitale (inclusiva di oneri) la minor somma di € 6.584,68



(corrispondente alla differenza tra il capitale totale di € 10.309,53 e il capitale residuo al pagamento della rata, pari a € 3.724,85). Sicché il soggetto finanziato (mediante la cessione del quinto del proprio stipendio) ha pagato successivamente al 23/10/2011 la quota per oneri e spese corrisposti (€ 3.431,72 già al netto di quanto restituito dalla convenuta in sede di estinzione e in sede di reclamo) e il relativo credito restitutorio non si è prescritto.

Pertanto, al netto di quanto prescritto o già restituito, la convenuta è tenuta a restituire un totale di € 3.564,40 (= € 132,68 + € 3.431,72), in quanto indebitamente percepito.

**5.6** In base alla modalità di ammortamento adottata, come ricostruita sopra (v. paragrafi 2 e 3, che precedono), per il finanziamento n. 121897 alla data del 23/10/2011 era scaduta la rata n. 46 di settembre 2011 e il soggetto finanziato aveva pagato € 1.156,83 per interessi. Tale somma per interessi, pertanto non è più ripetibile, essendosi prescritto il relativo diritto.

È, invece, ripetibile la parte di interessi pagata successivamente al 23/10/2011, pari a € 189,29 (=€ 1.346,12 di interessi pagati – 1.156,83 di interessi prescritti).

Quanto alle spese e agli oneri inclusi nella quota capitale, si è già evidenziato che i pagamenti del soggetto finanziato devono essere imputati prioritariamente all'estinzione del debito per capitale in senso stretto (v. paragrafo 3.2, che precede) e, al pagamento della rata n. 46, il soggetto finanziato non aveva ancora estinto tale debito (pari a € 6.804,03), avendo versato per quota capitale (inclusiva di oneri) la minor somma di € 6.249,17 (corrispondente alla differenza tra il capitale totale di € 10.245,89 e il capitale residuo al pagamento della rata, pari a € 3.996,72). Sicché il soggetto finanziato (mediante la cessione del quinto del proprio stipendio) ha pagato successivamente al 23/10/2011 la quota per oneri e spese corrisposti (€ 3.416,25) e il relativo credito restitutorio non si è prescritto.



Pertanto, al netto di quanto prescritto, la convenuta è tenuta a restituire un totale di € 3.605,54 (= € 189,29 + € 3.416,25) in quanto indebitamente percepito.

## **6. Condanna**

In conclusione, la domanda di ripetizione dell'indebitato svolta dalla ricorrente merita di essere accolta nel limite di € 7.169,94 (v. paragrafi 5.5 e 5.6 che precedono).

In conformità all'art. 2033 c.c., mancando ogni deduzione circa lo stato soggettivo della convenuta e dovendosene perciò presumere la buona fede (cfr.: Cass. n. 2993/2019), la convenuta è tenuta a pagare gli interessi legali sulla somma suindicata dalla domanda stragiudiziale del 23/10/2021, fino al saldo.

Sulla predetta somma non può, di contro, applicarsi la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e stante l'assenza di prova della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1224, II comma c.c..

## **7. Spese di lite**

Le spese seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014 – come da ultimo modificato con D.M. n. 147/2022 – in relazione al valore della condanna, secondo gli importi minimi per le quattro fasi in ragione della prossimità della condanna al valore minimo dello scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00.

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. deve essere esclusa la ripetibilità dei costi per le perizie di parte della ricorrente, in quanto eccessivi e superflui in ragione del carattere generico dei rilievi ivi contenuti, i quali si riducono – salva la quantificazione del TEG – nella riproposizione pedissequa di orientamenti giurisprudenziali.

**Per questi motivi**



il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- condanna la convenuta a pagare alla ricorrente € 7.169,94, oltre interessi legali dal 23/10/2021 al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 2.540,00 per compensi ed € 145,50 per anticipazioni, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario *ex art. 93 c.p.c.*.

Si comunichi

Bergamo, 18 settembre 2023

Il Giudice  
dott.ssa Chiara Mazzoni

